

Concorso

**COMUNE di MESSINA
POLIZIA LOCALE**

100

Agenti

Area Istruttori

**MANUALE
TEORIA e QUIZ**

per **tutte le prove**

NLD
CONCORSI

► I - I veicoli

1. I veicoli

► 1.1. La definizione di "veicolo" secondo il Codice della Strada

Per **veicolo** si intendono tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade e che sono guidate dall'uomo⁸ (**art. 46 del Codice della Strada**).

► 1.2. La classificazione dei veicoli

Nella classificazione di veicolo (**art. 47 del Codice della Strada**) sono ricompresi:

- a) i **veicoli a motore**, quali autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e filoveicoli;
- b) i **veicoli a braccia**, spinti a mano o trainati dall'uomo a piedi o azionati dalla sua forza muscolare (**art. 48 del Codice della Strada**);
- c) i **veicoli a trazione animale**, quali i veicoli su ruote trainati da uno o più animali, destinati al trasporto cose, persone in uso esclusivo ad aziende agricole. Sono ricompresi le slitte quando i veicoli a trazione animale sono dotati di pattini (**artt. 49 e 51 del Codice della Strada**);
- d) i **rimorchi**, destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e necessari per il trasporto di persone, di attrezzature sportive e turistiche (**art. 56 del Codice della Strada**);
- e) i **velocipedi**, veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione muscolare, per mezzo di pedali o analoghi dispositivi, azionati da persone che si trovano sul veicolo. Nella definizione di velocipedi sono ricomprese anche le biciclette dotate di pedalata assistita (**art. 50 del Codice della Strada**);
- f) **macchine agricole**, ossia quei veicoli a ruote o a cingoli, impiegati nelle attività agricole e forestali. Possono circolare su strada per il loro trasferimento o per il trasporto di prodotti agricoli (**art. 57 del Codice della Strada**);
- g) **macchine operative**, ossia quei veicoli semoventi o trainati, a ruote o a cingoli, destinati ad operare su strada o nei cantieri ed equipaggiati, eventualmente, con speciali attrezzature (**art. 58 del Codice della Strada**);
- h) **veicoli con caratteristiche atipiche** (**art. 59 del Codice della Strada**), ossia quei veicoli che non sono ricompresi in nessuna delle categorie precedenti, ivi compresi i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, i motoveicoli e gli **autoveicoli di interesse storico** (**art. 60 del Codice della Strada**).

2. Ciclomotori, monopattini elettrici e dispositivi per la micro-mobilità elettrica

Ai sensi dell'art. 52 del Codice della Strada, sono **ciclomotori** i veicoli a motore a due o tre ruote aventi le caratteristiche indicate dai successivi commi della medesima disposizione:

- 1) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
- 2) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h.

Qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate dall'art. 52, commi 1 e 2, i **ciclomotori** sono considerati motoveicoli.

► 2.1. Monopattini elettrici e dispositivi per la micro-mobilità elettrica

La **legge 28 febbraio 2020, n. 8** (G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) in vigore dal

⁸ Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) *le macchine per uso di bambini*, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) *le macchine per uso di invalidi*, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

1° marzo 2020, ha convertito con modificazioni il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. “decreto milleproroghe”), introducendo, tra gli altri, l'**art. 33-bis** contenente disposizioni sulla **circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici**.

L'art. 33-bis citato ha modificato l'art. 1, comma 75 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che aveva **equiparato ai velocipedi i monopattini elettrici** rientranti nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. La **Legge n. 156/2021**, di conversione del Decreto-legge n. 121/2021, ha modificato quasi interamente il disposto normativo introdotto dalla Legge n. 8/2020, di conversione del D.L. n. 162/2019.

La nuova formulazione dei **commi da 75 a 75 septies**, oggi prevede che:

- i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti **requisiti**:
 - a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 del DM 4 giugno 2019 e al DM 18 agosto 2022;
 - b) assenza di posti a sedere;
 - c) motore elettrico di potenza non superiore a 0,50 kW;
 - d) segnalatore acustico;
 - e) regolatore di velocità;
 - f) marcatura CE.
- Dal 1° luglio 2022, i monopattini commercializzati in Italia devono essere dotati di **indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote**. Quelli già in circolazione hanno l'obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.
- I **servizi di noleggio** dei monopattini elettrici possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti il numero delle licenze attivabili e il numero massimo dei dispositivi che possono essere posti in circolazione, nonché:
 - a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
 - b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
 - c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.
- A partire da mezz'ora dopo il tramonto, durante il periodo di oscurità e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione elettrica possono circolare su strada pubblica **solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e, posteriormente, di luce rossa fissa**, entrambe accese e ben funzionanti; sono, altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi ed il conducente deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
- I monopattini a propulsione elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano **compiuto il quattordicesimo anno di età** ed i conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo.
- È **vietato trasportare** altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.
- È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione elettrica **sui marciapiedi**, dove è consentita esclusivamente la conduzione a mano. È altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.
- I conducenti dei monopattini a propulsione elettrica devono avere **libero l'uso delle braccia e delle mani** e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.
- I **monopattini a propulsione elettrica**:
 - a) possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
 - b) non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione;

- c) non possono sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni ed è sempre consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
- Gli **operatori di noleggio** di monopattini elettrici:
 - a) al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via;
 - b) sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole.

Infine, con l'inserimento del **comma 2-bis all'art. 59 del Codice della Strada** che disciplina i veicoli con caratteristiche atipiche, è stata introdotta una sanzione per chiunque circoli con un veicolo atipico per il quale non siano state ancora definite, con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le caratteristiche tecniche e funzionali. Tale nuova previsione è finalizzata ad impedire la circolazione di veicoli che non rientrano in nessuna delle categorie elencate e disciplinate dal Codice della Strada o dalle norme europee in materia e trova applicazione in via residuale laddove la fattispecie non sia già sanzionata da specifica previsione.

► 2.1.1. Le nuove regole introdotte dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del Decreto-legge 121/2021

Con le nuove disposizioni introdotte dall'art. 1-ter del **D.L. 121/2021**, convertito, con mod. in L. 121/2021 sono stati sostituiti i commi da 75 a 75-*septies* introdotto dall'art. 1, L. 160/2019; vengono fissate le nuove caratteristiche alle quali il monopattino elettrico deve rispondere per essere equiparato al velocipede e, pertanto, poter circolare su strada. Le relative sanzioni sono previste dal successivo comma 75-duodevices e 75-undevices.

I commi 75 e 75-bis introducono **nuove regole per la circolazione dei monopattini elettrici** relative, ad esempio, ai limiti di età per la loro conduzione, all'obbligo dell'uso del casco per i minori di diciotto anni, all'obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente in condizioni di scarsa visibilità, ecc.

Infine, il comma 75-sexiesdecies disciplina il servizio di noleggio dei monopattini elettrici, anche in modalità free-floating.

► 2.1.2. La circolazione dei monopattini elettrici

La circolazione dei monopattini elettrici per effetto dell'equiparazione ai velocipedi non è soggetta a particolari prescrizioni relative all'omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa, ecc. Per circolare su strada, però, devono rispondere a specifiche caratteristiche fissate dall'**art. 1, c. 75, della legge 160/2019**, come novellato dall'art. 1-ter del D.L. 121/2021, convertito, con mod. in L. 121/2021, di seguito elencate:

1. avere un **motore elettrico** di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
2. **non essere dotati di posto a sedere** per l'utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi.

Oltre a quanto indicato, le nuove disposizioni introdotte fanno espresso rinvio agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto, che possono essere così sintetizzati:

1. essere dotati di **limitatore di velocità** che non consenta agli stessi di superare i 20 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade ed i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
2. essere dotati di un **campanello** per le segnalazioni acustiche;
3. riportare la **marcatatura «CE»** prevista dalla direttiva 2006/42/CE;
4. avere i **componenti specifici** per i monopattini elettrici elencati nell'allegato 1 del decreto;
5. da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, devono essere equipaggiati con **luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori** per le segnalazioni visive. In mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

La norma non prescrive titoli abilitativi per la conduzione, imponendo però il compimento del

quattordicesimo anno di età e l'osservanza di specifici **comportamenti** di seguito elencati:

1. i monopattini elettrici possono essere fatti **circolare**:
 - a. sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi;
 - b. sulle strade extraurbane, solo all'interno di una pista ciclabile;
2. i **conduttori** di monopattini elettrici, inoltre:
 - a. non possono superare i 20 km/h quando circolano sulla carreggiata e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
 - b. devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
 - c. se minori, devono indossare idoneo casco protettivo;
 - d. devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
 - e. devono essere in grado, in ogni momento, di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;
 - f. devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione;
 - g. non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.

Quanto al superamento del limite di velocità sulla carreggiata, **l'art. 1, comma 75-duodevices prevale** sulla norma di cui all'art. 142 del Codice della Strada in quanto **disposizione a carattere speciale** avente medesima oggettività giuridica. Pertanto, ove venga rilevata una velocità superiore a 20 Km/h e superiore anche al limite imposto per la strada, troverà applicazione la sola sanzione di cui all'art. 1, comma 75-duodevices, citato. Rimane, invece, ferma l'applicabilità dell'art. 142 C.d.S. laddove la velocità tenuta sulla carreggiata dal veicolo sia inferiore o uguale a 20 km/h, ma superiore al limite vigente sulla carreggiata.

Sulle piste ciclabili, salvo diversa segnalazione, è **consentito tenere la velocità imposta sulla strada di cui le piste sono parte**. In caso di superamento dei limiti imposti sulla pista, perciò, trovano sempre applicazione le sanzioni dell'art. 142 C.d.S. perché non si applica alla circolazione sulle piste la sanzione per il superamento del limite di velocità indicato dal citato comma 75-duodevices.

Quanto all'**obbligo dell'uso del casco**, la norma prevede che lo stesso sia "**idoneo**". Il casco è da intendersi certamente non idoneo quando, per realizzazione o per caratteristiche esterne, non è palesemente in condizione di fornire adeguata e completa protezione per il capo. I modelli di casco provvisti di omologazione di qualsiasi tipo possono considerarsi idonei, giacché hanno superato, a monte, i test previsti dalla normativa di riferimento.

Per quanto non espressamente richiamato dalle nuove norme, considerato che i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi e, quindi, sono considerati veicoli, trovano applicazione le norme di comportamento di carattere generale previste dal Codice della Strada e, in particolare l'art. 182 che disciplina la circolazione dei velocipedi.

► 2.1.3. La circolazione dei dispositivi elettrici

La **circolazione dei dispositivi elettrici** (segway, hoverboard e monowheel, ma anche di analoghi dispositivi di mobilità personale) è disciplinata dal richiamato decreto ed è **consentita solo negli ambiti territoriali individuati da ciascun Comune** con delibera della Giunta.

Dalla disciplina sono **esclusi gli acceleratori di andatura a propulsione esclusivamente muscolare** di cui all'art. 190, comma 8, del Codice della Strada, quali, ad esempio, skateboard, monopattini a spinta, pattini a rotelle ecc., in osservanza a quanto indicato al comma 1, secondo periodo dell'art. 33-bis del decreto-legge n. 162/2019, come novellato dal decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.

La **sperimentazione** può essere autorizzata solo in alcune zone in ambito urbano:

- per tutti i dispositivi elettrici nelle aree pedonali;
- per i segway, in aggiunta, anche nei percorsi pedonali, nei percorsi ciclabili, sulle piste ciclabili, nelle "zone 30" e sulle strade con limite di velocità di 30 Km/h.

Il decreto ha anche dettato le **norme di comportamento** che i conducenti dei dispositivi elettrici devono rispettare, tra le quali la conduzione da parte di maggiorenni ovvero da parte di minori degli anni diciotto solo se titolari di patente AM, A1 o B1.

Il richiamato art. 33-bis del decreto-legge 162/2019, confermando che la circolazione dei dispositivi elettrici è circoscritta esclusivamente nell'ambito della sperimentazione, ha introdotto specifiche sanzioni per le violazioni ivi contenute, elencate nell'art. 1, comma 75-*quinquies*. Per i dispositivi elettrici, oltre al divieto assoluto di circolazione fuori dall'ambito territoriale della sperimentazione, è stato previsto che la circolazione all'interno di tale ambito è consentita **solo se tali dispositivi rispondono alle caratteristiche tecniche fissate dal decreto**. Per entrambe le ipotesi è stata prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 400,00 euro.

Nel caso in cui uno dei due illeciti sia commesso alla guida di un dispositivo avente un motore termico oppure un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 2 kW, alla sanzione pecuniaria si aggiunge quella accessoria della **confisca del veicolo**.

Occorre precisare che tra le caratteristiche tecniche da osservare per la circolazione su strada di tali dispositivi rientra il divieto di applicare agli stessi un motore termico. Pertanto, la sola presenza di un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW non configura di per sé una difformità dalle caratteristiche previste per i dispositivi elettrici, fattispecie che non dà luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

► 2.1.4. Monopattini e dispositivi elettrici aventi caratteristiche difformi

Le specifiche **sanzioni** per i monopattini elettrici e per i dispositivi elettrici che circolano avendo **caratteristiche difformi** da quelle suindicate trovano applicazione nei limiti in cui la configurazione del singolo veicolo o dispositivo non consente di inquadralo all'interno di una delle categorie di veicoli previste dal Codice della Strada o dai Regolamenti comunitari.

In particolare, si possono considerare rientranti in una delle categorie suindicate quando abbiano due ruote, siano dotati di motore idoneo a consentirne lo spostamento in modo autonomo (a prescindere dalla propulsione muscolare del conducente), non siano destinati all'uso di invalidi o bambini, abbiano per costruzione velocità superiore a 6 Km/h, abbiano una sella o un sedile per consentire al conducente di guidarli in posizione diversa da quella in piedi e non siano di tipo autobilanciato.

Pertanto, il monopattino elettrico dotato di seduta e in grado di sviluppare velocità superiore a 6 Km/h può essere **considerato ciclomotore o motociclo**, con la conseguenza di escludere l'applicazione delle speciali disposizioni previste per i monopattini elettrici e di renderli soggetti alle norme del codice previste per tali veicoli.

Diversamente, i **dispositivi autobilanciati** (segway, monowheel e hoverboard e altri analoghi dispositivi), qualunque sia la velocità che possono sviluppare, anche se muniti di seggiolino, non possono in nessun caso essere sottoposti alle prescrizioni di circolazione previste per i ciclomotori.

Di seguito uno schema riflettente una sintesi delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 168/2013:

Velocità in Km/h sviluppata dal dispositivo	Potenza nominale continua	Altezza posto a sedere in mm	Si considera
tra 7 e 45	Qualsiasi	≤ 540	Non sottoposto a regole dei ciclomotori o motocicli
tra 7 e 45	Fino a 4 kW	> 540	Ciclomotore
tra 7 e 45	Oltre 4 kW	> 540	Motociclo
tra 7 e 45	Qualsiasi	≤ 400	Non sottoposto a regole dei ciclomotori o motocicli
tra 7 e 45	Fino a 4 kW	> 400	Ciclomotore
tra 7 e 45	Oltre 4 kW	> 400	Motociclo